

Allegato n. 1-632
All'atto reg. il 20-11-2024
Num 632 serie 3



STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI
DEL D.LGS. 117/2017

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"VALTELLINA ARCOBALENO APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: "VALTELLINA ARCOBALENO APS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i3 associat3, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. Ai fini del presente Statuto con il termine Socie si intende ogni persona, indipendentemente dal sesso, dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale. Si sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (3).
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di MORBEGNO e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

promuovere la cultura dell'inclusione e dell'accoglienza, il diritto all'autodeterminazione e il principio di uguaglianza fra le persone. L'associazione si professa non-violenta, apartitica, laica, transfemminista, libertaria, aconfessionale, democratica, antifascista, antirazzista e antitotalitaria. Promuove il libero pensiero e lo sviluppo della conoscenza, ed è parte del movimento LGBTQIA+, con la possibilità di aderire ad altre associazioni e reti associative che condividono gli stessi scopi.

Opera sul territorio della provincia di Sondrio nel pieno rispetto della libertà e dignità della associat3 e vuole essere un luogo d'incontro e riflessione su temi legati al mondo LGBTQIA+. Esclude finalità partitiche, sindacali, professionali o di categoria e non prevede limitazioni economiche o discriminazioni nell'ammissione della associat3. Rifiuta ogni forma di discriminazione, proponendo come modello la solidarietà, il dialogo e il sostegno reciproco, impegnandosi a combattere ogni forma di discriminazione verso ogni persona Lesbica, Gay, nello spettro Bi+, Trans*, Queer, Intersex, nello spettro Asessuale/Aromantico, Plus (ad indicare l'apertura in divenire della comunità ad altre identità o orientamenti) e loro familiari.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA.



i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

l) FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

w) PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI UMANI, CIVILI, SOCIALI E POLITICI, NONCHÉ DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE di cui al presente articolo, PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELLE INIZIATIVE DI AIUTO RECIPROCO, INCLUSE LE BANCHE DEI TEMPI (articolo 27, legge 8 marzo 2000, n. 53) E I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE.

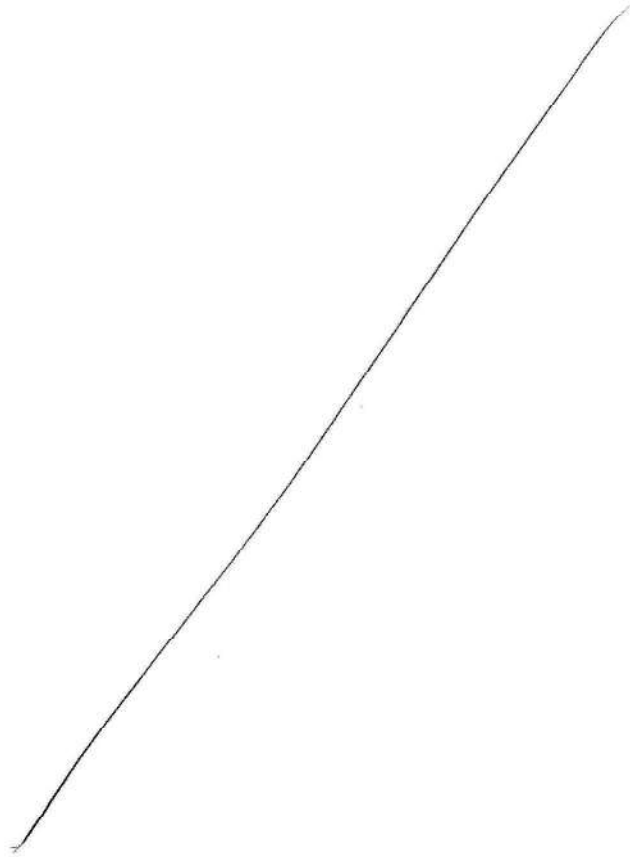
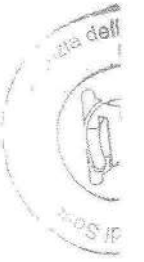
2. In particolare l'associazione si propone di:

1. realizzare o promuovere attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, e a carattere professionale, rivolte all3 volontari3, all3 operatori3 e all3 dirigenti associativ3, così come all3 cittadin3, italian3 e stranier3. Sono comprese in questo punto anche le attività d'informazione e aggiornamento professionale rivolte al mondo della scuola, all3 docenti e all3 student3 di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);
2. promuovere la costituzione di osservatori di monitoraggio dei fenomeni legati al pregiudizio, alle discriminazioni e alla violenza intesi nella loro più ampia accezione;
3. promuovere e organizzare convegni, seminari, dibattiti ed incontri, ivi inclusa la diffusione e pubblicazione di materiale editoriale;
4. costruire sul territorio centri polivalenti di cultura LGBTQIA+ che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, produzione e programmazione culturale;
5. promuovere la socializzazione delle persone LGBTQIA+ attraverso attività aggregative e ricreative;
6. promuovere una cultura del rispetto in ogni momento associativo attraverso la creazione di spazi sicuri anche mediante l'uso di un linguaggio idoneo e inclusivo;
7. contrastare ogni forma di lesbofobia, omofobia, bifobia, transfobia, queerfobia, intersexfobia, afobia, polifobia e ogni altra forma di violenza fisica e verbale;
8. promuovere una maggiore consapevolezza sui temi dei diritti civili, del superamento del pregiudizio e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
9. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere e per il pieno riconoscimento legale dell'uguaglianza dei diritti delle persone e delle famiglie LGBTQIA+;
10. lottare per l'abolizione di ogni forma di discriminazione normativa al fine di rendere i percorsi di transizione più accessibili, rapidi e personalizzati, e di garantire l'autodeterminazione e il riconoscimento dei corpi e delle identità delle persone transessuali e intersessuali tutelando dalla medicalizzazione forzata;
11. lottare contro ogni forma di discriminazione relativa all'orientamento sessuale e all'identità ed espressione di genere anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;



12. essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, venga favorita l'inclusione sociale delle persone LGBTQIA+;
 13. costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali e i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni e i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti;
 14. sostenere le azioni e le rivendicazioni delle persone dello spettro bi+, trans*, intersessuali, dello spettro asessuale e aromantico, queer e plus;
 15. sostenere le azioni e le rivendicazioni dei movimenti femministi, transfemministi, antirazzisti e antifascisti con un'ottica intersezionale;
 16. combattere la discriminazione verso le persone che vivono con HIV, valorizzarne e favorirne il lavoro e la presenza a tutti i livelli dell'Associazione;
 17. partecipare ad iniziative a livello europeo e internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle persone LGBTQIA+ ivi inclusa la cooperazione allo sviluppo;
 18. promuovere una sessualità libera, consenziente, consapevole e informata, promuovere la salute sessuale e favorire l'educazione sessuale tenendo conto dell'evidenza scientifica, ivi incluse la conoscenza e la diffusione delle pratiche di sesso più sicuro;
 19. organizzare e promuovere attività sportive per le persone LGBTQIA+ creando eventi inclusivi come tornei e allenamenti di gruppo aperti a tutti. Promuovere collaborazioni con associazioni sportive locali per garantire che esistano ambienti accoglienti e rispettosi di ogni differenza, partecipando a manifestazioni che promuovono la diversità. Attraverso lo sport, vogliamo costruire legami sociali e sensibilizzare la comunità su temi legati all'inclusione e alla lotta contro la discriminazione;
 20. promuovere forme di linguaggio non stigmatizzanti e rappresentative delle differenze di genere, corpi, identità;
 21. promuovere la cultura LGBTQIA+ e la tutela dei relativi beni culturali, anche attraverso la conservazione e divulgazione di materiale archivistico in qualsiasi forma costituito, operare nella ricerca scientifica di particolare interesse sociale in particolare per le persone LGBTQIA+, difendere la libertà dell'arte, dell'insegnamento, di tutela e ricerca scientifica, secondo il principio dell'autodeterminazione e dell'uguaglianza degli orientamenti sessuali e delle identità di genere;
 22. collaborare con chi opera nei settori dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria perché siano garantiti servizi rivolti al benessere delle persone LGBTQIA+, stimolando chi opera sul territorio, ASL e soggetti privati, perché nelle loro prestazioni siano garantiti spazi sicuri e accoglienti;
 23. favorire e promuovere le carriere alias ad ogni livello sociale;
 24. favorire una cultura di accoglienza verso ogni persona migrante ed operare all'interno della nostra comunità per l'accoglienza ed il supporto.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore della propria associazione, delle loro famiglie o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato della propria associazione o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche della propria associazione, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero della lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero della volontari o al cinque per cento del numero della associati.



Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con la sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, indipendentemente da qualsiasi genere e orientamento, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero della associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. La socii sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
- 4.1 La socii fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.
- 4.2 La socii ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
- 4.3 La socii onorari sono tutti coloro alla quali il consiglio direttivo riconosce tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro della associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascuna associata ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socii. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri della socii

1. La socii sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associata e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.



[A long, thin, curved line, possibly a signature or a mark.]

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascuna associata ha diritto:
 - o di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - o di essere informata sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - o di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - o di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - o di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre la associata ha diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
6. Ciascuna associata ha il dovere di:
 - o rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - o attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - o versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo o dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia

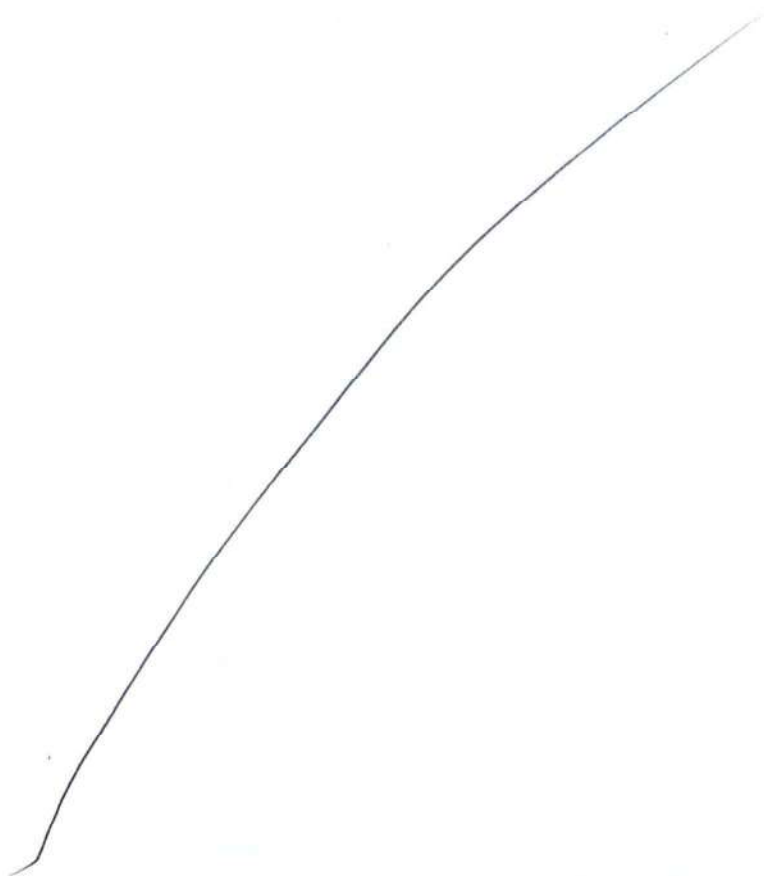
1. La qualità di socia si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associata può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associata le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associata che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associata è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associata deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea della associata mediante raccomandata inviata alla Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dalla volontaria sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dalla beneficiaria. Alla volontaria possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività della volontaria sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - o l'Assemblea della soci;
 - o il consiglio direttivo;
 - o la presidente;
 - o l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;



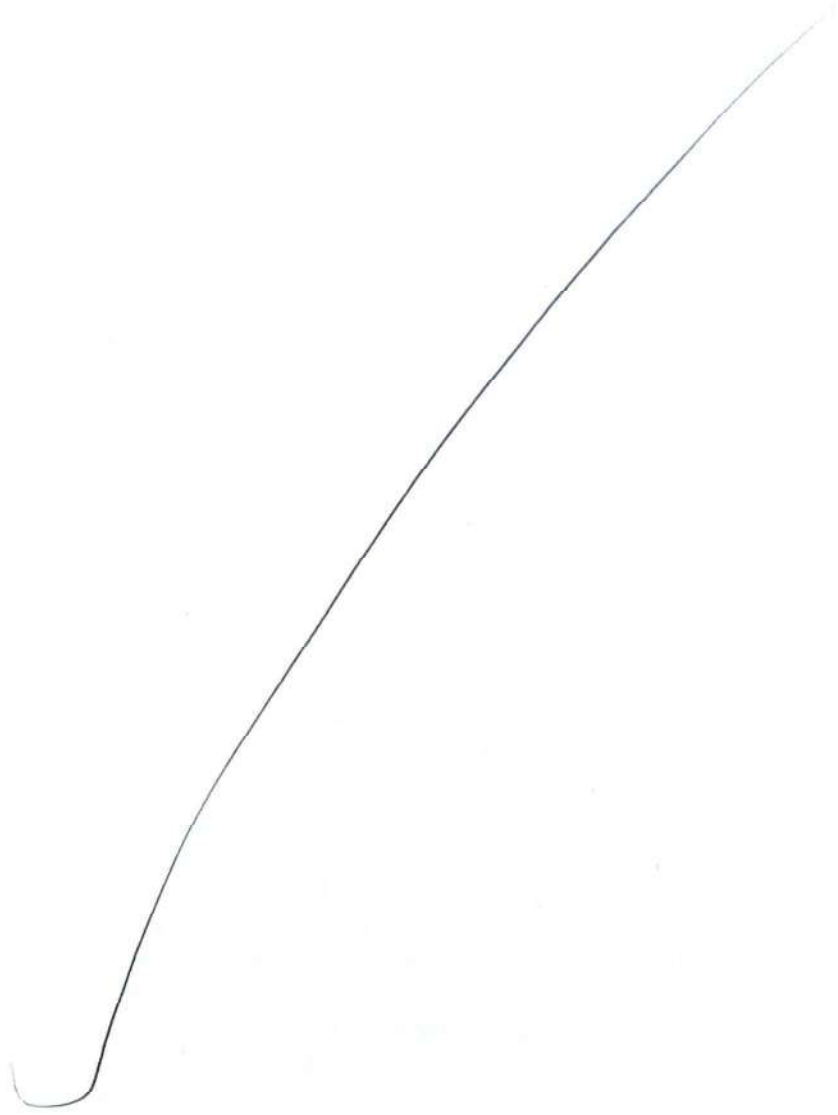
2. Gli organi sociali, l'organo di controllo hanno la durata di 3 esercizi e la loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, la componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza della soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutta la associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni soci ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero della loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. La soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata può rappresentare fino ad un massimo di una associata.
6. Non può essere conferita la delega a una componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto la associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - o eleggere e revocare la componenti del consiglio direttivo scegliendola tra la propri associati;
 - o eleggere e revocare la Presidente scegliendola tra la componenti eletta del consiglio direttivo;
 - o eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, la componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - o approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - o approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - o deliberare in merito alla responsabilità della componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - o deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - o ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - o approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - o fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - o deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

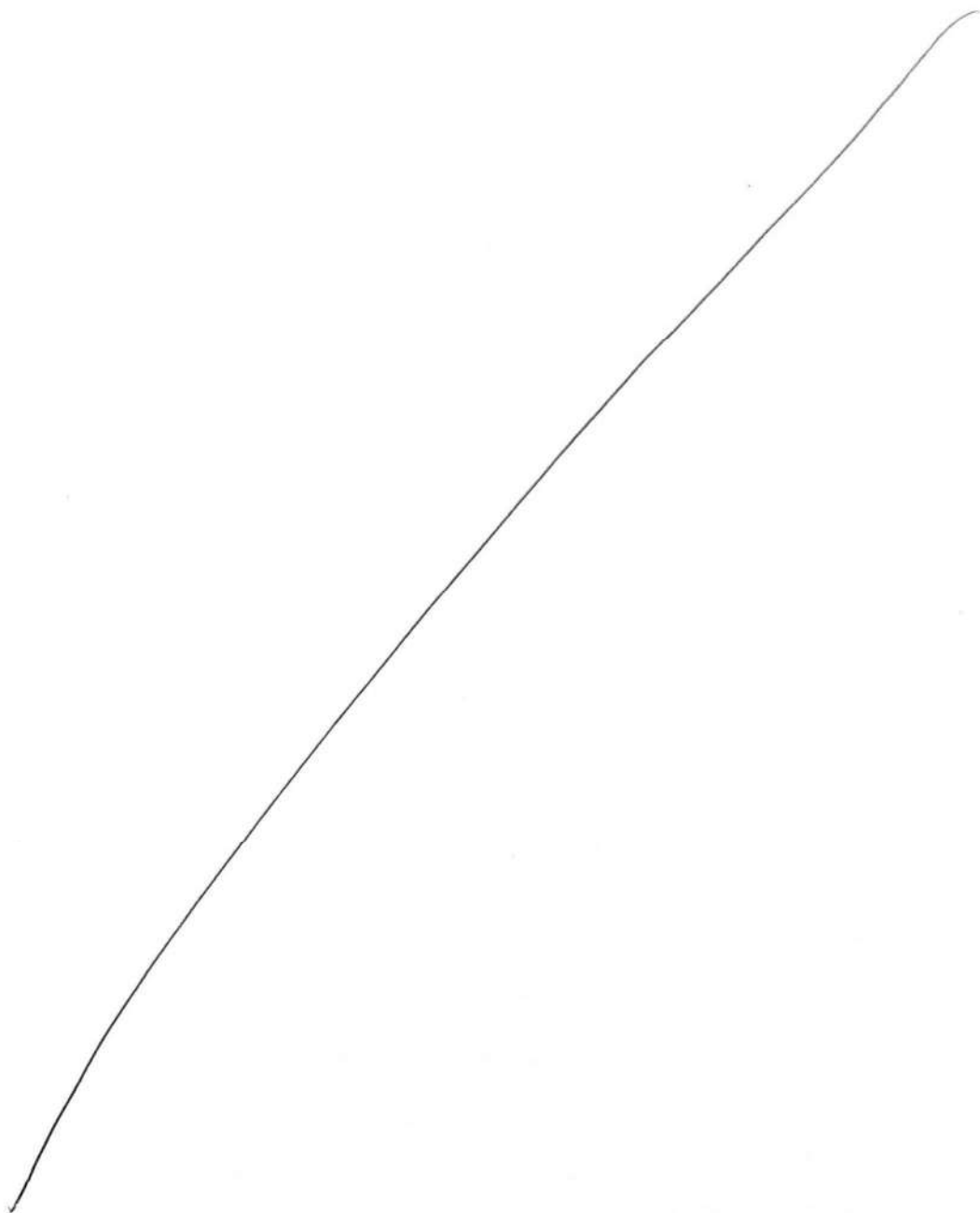
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) dell'associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dell'componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dell'associato, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dell'associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dell'associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dell'associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dell'associati iscritti nell'apposito libro dell'associati e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dell'presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dell'associati iscritti nell'apposito libro dell'associati.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge una segretaria la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Le componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Le associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dell'presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti le soci e trascritto nel libro delle Assemblee dell'associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti le soci.

Art. 15 - Consiglio direttivo

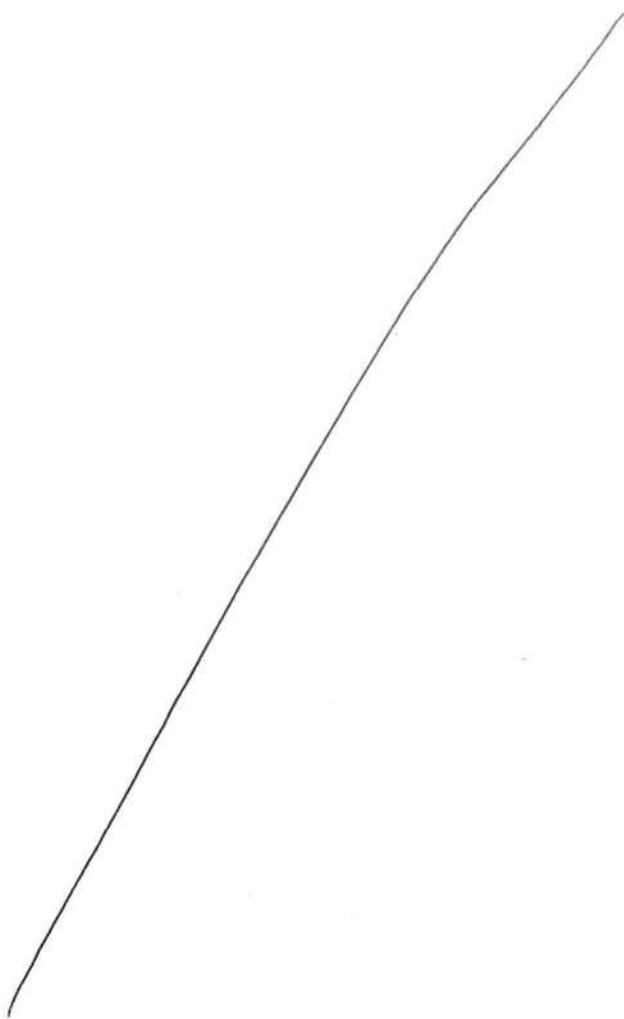
1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore è generale. Le limitazioni del potere di



- rappresentanza non sono opponibili alla terza se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
 3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra le associazioni. Il consiglio direttivo elegge tra le sue componenti il vicepresidente.
 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
 5. Le componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - o compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - o deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dell'amministratore;
 - o amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - o predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - o predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - o proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - o gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - o determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - o accogliere o respingere le domande dell'aspirante socio;
 - o deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - o proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - o eleggere il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - o nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra le non soci;
 - o ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - o istituire gruppi o sezioni di lavoro le cui coordinatori possono essere invitate a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - o delegare compiti e funzioni ad una o più componenti del Consiglio stesso;
 - o assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.





Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza della componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta a maggioranza.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte della destinataria. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) della componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza della sue componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza della presenti. In caso di parità prevale il voto della presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalle segretarie all'uopo nominate, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - La presidente

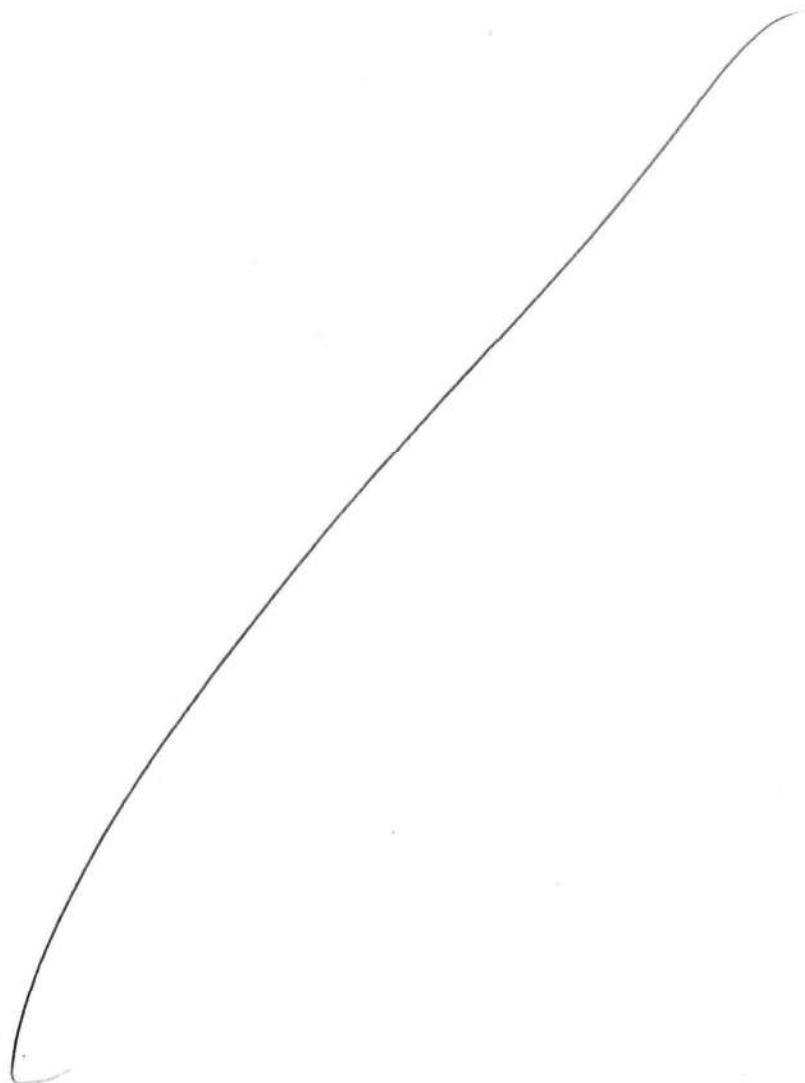
1. La presidente è eletta dall'assemblea fra i membri del direttivo, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletta.
2. La presidente:
 - o ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - o dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - o può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - o ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - o convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - o sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - o in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla Vice Presidente.
4. Di fronte alla società, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma della Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente.

Art. 19 - La segretaria

1. La segretaria verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.



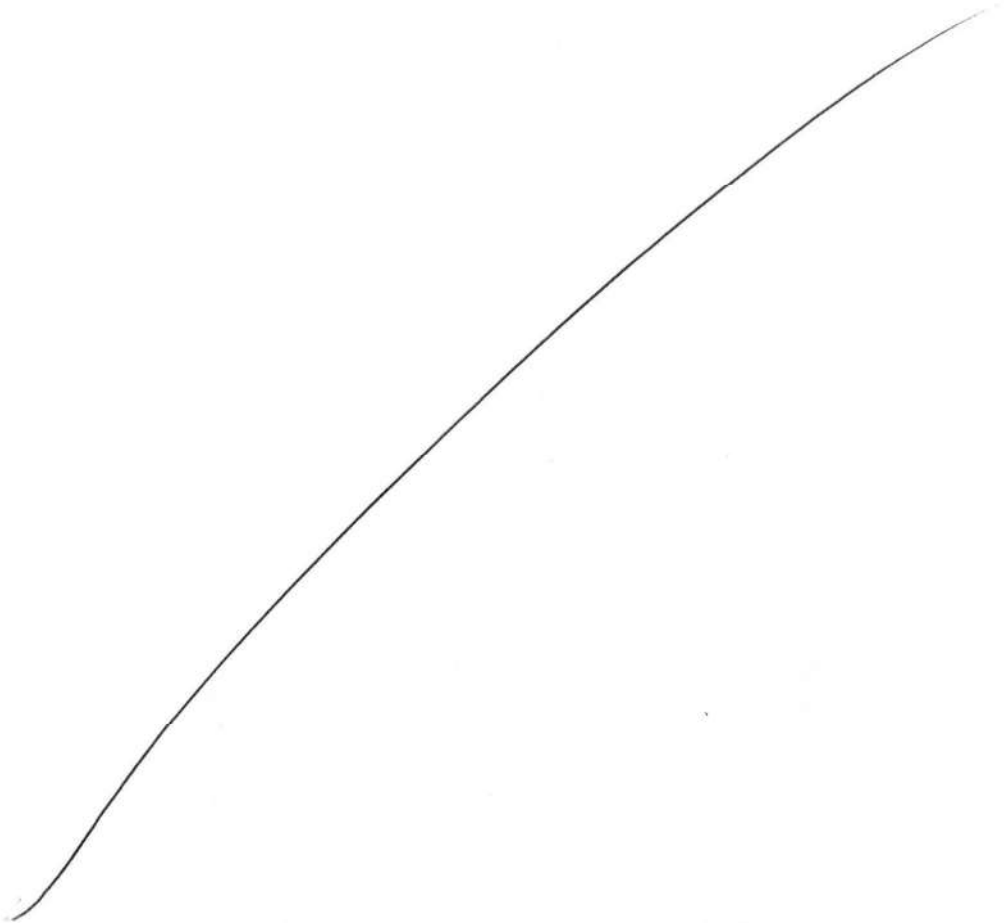
- 
2. Le componenti dell'Organo di controllo, alle quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una delle componenti.
 3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
 4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dagli sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle sue componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle presenti.
 5. Le componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere alla amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisore legale iscritte nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro delle associazioni;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle associazioni che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dalla segretaria.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - o quote sociali
 - o contributi pubblici;
 - o contributi privati;
 - o donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - o rendite patrimoniali;
 - o rimborsi derivanti da convenzioni;
 - o fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - o entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - o corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - o entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - o altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - o eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.





Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile/giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione della volontaria

1. Tutti la associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



re di Sondrio

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina la liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, la liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mauro Luchini

